



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SERVIZI FUNERARI E
TEMPIO CREMATORIO

Determinazione Dirigenziale

N. 38/ 4

di data 05/06/23

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI COFANI FUNEBRI IN LEGNO E ZINCO PER 5 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.534.734,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

premessò che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio cura la gestione e la manutenzione dei 22 cimiteri dislocati sul territorio comunale, garantendo alla collettività l'esecuzione in economia diretta di tutte le operazioni cimiteriali (sepulture, tumulazioni, esumazioni, cremazioni ecc.) nonché il servizio di onoranze funebri che assicura ai cittadini una prestazione completa, qualificata, efficiente e ad un prezzo contenuto; ciò in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09/04/1997 n. 38 e 16/02/2021 n. 28 (d'ora in poi anche RCPM);

dato atto che l'Amministrazione comunale, anche attraverso la fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco intende garantire ai cittadini un servizio di onoranze funebri con le caratteristiche sopra descritte;

preso inoltre atto che, avuto riguardo alle attività funerarie, l'Amministrazione agisce in virtù all'art. 13, comma 1, della L.P. n. 7/2008 e che tale assetto normativo attribuisce all'Amministrazione comunale la facoltà di svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale:

- a) la gestione dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali, quali sepulture, tumulazioni, cremazioni, esumazioni;
- b) la gestione di obitori e di camere mortuarie;
- c) l'espletamento di attività funerarie, che consistono nella cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di casse e di altri articoli funerari;

atteso che il 30/09/2023 avrà scadenza il contratto di appalto di data 18/10/2018, Rep. 1073 per la "Fornitura - in conto deposito - di cofani funebri in legno e zinco occorrenti per il Servizio servizi funerari (quinquennio 2018-2023)";

rilevato che, per poter proseguire i servizi funerari e cimiteriali senza soluzione di continuità, è indispensabile mantenere l'approvvigionamento di cofani funebri;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'indizione di una gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 154 di data 5 giugno 2023, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente

pagina 1/13

Regolamento per la disciplina dei contratti è stato deciso, tra l'altro:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco per 5 anni, aderendo integralmente alle proposte del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio così come esposte in narrativa del medesimo atto;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto della fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli art. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;

3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto oltre che dello schema di disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

 atteso che la prestazione oggetto d'appalto si configura quale fornitura di beni necessari all'espletamento dell'attività di onoranze funebri e servizi cimiteriali svolti direttamente dall'Amministrazione a favore della comunità e che l'appalto ha per oggetto la fornitura in conto deposito di cofani funebri di varie tipologie in legno e zinco;

 atteso che, per quanto attiene alle caratteristiche dei beni oggetto di fornitura, la disciplina normativa di riferimento è contenuta nel Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 (attuativo del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934), in particolare, ma non solo, agli articoli 30 e 31 (trasporto funebre da e per l'estero), 75 (inumazioni) e 77 (tumulazione);

 dato atto che la fornitura è effettuata presso il magazzino istituito nelle rimesse dei Servizi funerari in via Giusti n. 1 a Trento. L'appalto comporta quindi l'obbligo per l'affidatario di istituire presso il magazzino del Cimitero civico di Trento un deposito di cofani funebri perfettamente finiti e pronti all'uso, nei quantitativi specificati nel Capitolato speciale d'appalto e di provvedere al reintegro di tale deposito su ordine dell'Amministrazione e in base ai tempi concordati;

 dato atto che la fornitura in parola, rientra nel settore ordinario e che la documentazione di gara non deve essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui ai decreti ministeriali emanati in materia, non essendo il CPV ricompreso tra quelli soggetti ad applicazione di CAM. A tal fine si precisa inoltre che i beni oggetto di questo affidamento non sono contemplati nel Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

 dato atto che, come stabilito nella deliberazione della Giunta comunale sopracitata e per le motivazioni ivi contenute, si ritiene di ricorrere a una procedura di gara con un unico lotto;

 considerato che si ritiene di prevedere una durata contrattuale pari a 5 anni (60 mesi), con avvio della fornitura a decorrere dalla stipulazione del contratto, o dalla data di avvio della fornitura, se disposta nelle more nella stipulazione del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori n. 2 anni e con proroga tecnica per massimo n. 12 mesi. I dettagli sulla durata dell'affidamento e sulle opzioni (rinnovo e proroga tecnica) sono contenuti nel Capitolato speciale d'appalto all'art. 7;

 dato atto che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di rinnovo è supportata dalle seguenti motivazioni:

- evitare rischi di discontinuità nell'erogazione dei servizi cimiteriali e funerari;
- permettere all'aggiudicatario di conoscere l'attività affidatagli e ammortizzare le spese connesse al suo inizio;
- garantire la qualità nell'esecuzione delle onoranze funebri di cui al citato art. 3, comma 2, del RCPM;
- permettere il futuro allineamento delle richieste dell'Amministrazione comunale ai nuovi eventuali indirizzi in materia di servizi pubblici locali (TUSPL adottato con D.Lgs. n. 201/2022);
- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e

favorendo un maggior impegno rispetto a quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;

- garantire per un congruo periodo di tempo all'utenza colpita da un lutto riparo dalle fluttuazioni del mercato;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

rilevato che si ritiene di prevedere la possibilità di modificare il contratto d'appalto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.P. n. 2/2016, nonché secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'appalto;

considerato che per la fornitura come sopra descritta si stima un importo al netto di oneri fiscali a base di gara pari a euro 306.946,80 annui corrispondenti a euro 1.534.734,00 per la durata contrattuale di cinque anni;

precisato che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto, pari all'importo indicato al punto 10 del dispositivo della presente determinazione, è quantificato considerando l'importo a base di gara sopra indicato al quale si aggiungono gli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA del 22%;

tenuto conto che, nella quantificazione degli importi relativi alla presente gara sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in vigore per la fornitura e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;

- il trend dell'andamento ISTAT nell'ultimo biennio;

- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;

- i costi generali applicabili, quali depositi cauzionali, polizze assicurative, e spese amministrative generali;

- i costi della procedura di gara che sono o vengono posti a carico dell'aggiudicatario (inclusi contributo ANAC, spese di pubblicazione e imposta di bollo);

atteso che si ritiene di inserire negli atti di gara la previsione della possibilità di procedere annualmente alla revisione del prezzo contrattuale, a decorrere dal secondo anno contrattuale, sulla base delle eventuali variazioni in aumento di dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, applicando il 90% dell'ultima variazione percentuale media annua disponibile, come calcolata dall'ISTAT. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora effettuate. L'Amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei corrispettivi contrattuali in caso di variazione negativa dell'indice;

atteso, altresì, che il contratto di appalto può essere inoltre modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.P. n. 2/2016, nonché secondo quanto previsto dall'art. 8 ter del CSA, nel caso in cui si verificano peculiari situazioni economiche sui mercati globali con ripercussioni sull'economia locale tali da compromettere l'equilibrio contrattuale. Il contratto potrà essere sottoposto al meccanismo di revisione dei prezzi alle condizioni indicate negli atti di gara;

atteso, pertanto, che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale, l'opzione di rinnovo di due anni pari a euro 613.893,60 e l'opzione di proroga tecnica di 12 mesi pari a euro 306.946,80), è quantificabile in euro 2.455.574,40 oneri fiscali esclusi;

dato atto che si ritiene di escludere dall'affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della L. n. 381/1991, considerato che trattasi di mera fornitura di beni;

rilevato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento del contratto in questione è attratto nel regime europeo delle procedure di gara;

rilevato che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 36-ter-1 della L.P. n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e che per la fornitura in oggetto non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato, in particolare, per quanto attiene la procedura di scelta del contraente, che si ritiene di adottare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che, in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara, gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);

- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

visto il documento "Capitolato speciale d'appalto" redatto dallo scrivente Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio, che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto, le quali costituiscono prescrizioni minime inderogabili sia in sede di offerta, il cui mancato rispetto comporta per l'offerente l'esclusione dalla gara, sia nell'esecuzione del contratto, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione con l'indizione della gara;

rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, si ritiene che la scelta del contraente debba avvenire ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, la necessità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa è prevista dagli artt. 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 2/2020 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare;

dato inoltre atto che, esaminate le Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, si ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi alle obbligazioni dedotte in contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché i criteri attengono alle caratteristiche dei beni ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e dalle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi" approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 18 febbraio del 2022, è prevista l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica;

considerato che i punti da attribuire alla componente tecnica sono stati suddivisi in modo tale da valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità della fornitura da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" ed elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

dato atto che l'attribuzione del punteggio è in parte effettuata sulla valutazione dei campioni presentati per la partecipazione alla procedura e che nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica si ritiene di non fare ricorso esclusivamente a criteri di natura quantitativa o tabellare, essendo necessaria anche una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica;

dato atto che la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli offerenti verrà compiuta da una Commissione tecnica appositamente nominata ai sensi dell'art. 38 del regolamento per la disciplina dei contratti;

dato inoltre atto che nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità degli articoli da fornire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di beni in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, sono stati valorizzati:

elementi attinenti al pregio estetico dei manufatti (30 punti);

elementi di semplificazione nell'esecuzione del contratto e facilitazione nella rivendita agli utenti (14 punti);

possesso di certificazione di qualità (3 punti) quale profilo di pregio organizzativo dell'appaltatore nell'ottica di ottimizzare l'esecuzione contrattuale;

ampliamento della gamma dei prodotti da proporre agli utenti (12 punti) mantenendo invariate le tipologie di cofani funebri da A a E;

la sostenibilità ecologica dei prodotti in legno (11 punti).

atteso che ciascun elemento di cui sopra è ulteriormente declinato in sub-elementi, riportati sinteticamente nella tabella di seguito:

	Elementi e sub-elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	“Carattere estetico del manufatto” Sulla base dell’esame dei campioni, dei disegni tecnici e delle immagini costituenti l’offerta tecnica, la Commissione tecnica valuta i seguenti sub elementi:	30 di cui:
1.1	Accuratezza delle rifiniture di bordi, spigoli e superfici (tipi A, B, C, D, E)	10
1.2	Accuratezza esecutiva dei fregi e degli intagli (tipi A, B, D)	10
1.3	Sobrietà, adeguatezza al contesto funerario e leggerezza d’ornato (tipi A, B, D)	8
1.4	Accuratezza e uniformità nella verniciatura (tipi A, B, D ad esclusione dei tipi “/pdv”)	2
2	“Semplificazione nell’esecuzione del contratto e facilitazione nella rivendita agli utenti” Nell’ottica di ottimizzare l’esecuzione contrattuale e mantenere elevati standard qualitativi nell’erogazione dei servizi funerari, la Commissione tecnica valuta i seguenti sub elementi:	14 di cui:
2.1	Proposta di un sistema per la gestione ordinaria del magazzino in termini di carico e scarico dei manufatti, ai fini del costante mantenimento delle “quantità minime di magazzino” e della rendicontazione mensile propedeutica al pagamento dei corrispettivi all’appaltatore.	10
2.2	Fornitura di un campionario per l’ufficio da sottoporre all’utenza al momento della scelta del cofano funebre.	4
3	Possesso di certificazione di qualità	3 di cui:
3.1	È premiato il possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 (Certificazione del sistema di gestione della <u>qualità</u>) o di altra certificazione equivalente, in corso di validità.	3
4	Ampliamento della gamma dei modelli	12 di cui
4.1	È premiata l’offerta del cofano tipo A1 <u>ANCHE</u> nella versione pdv (privo di verniciatura).	4
4.2	È premiata l’offerta del cofano tipo A2 <u>ANCHE</u> in una ulteriore versione nei fregi e negli intagli sui fianchi rispetto alla versione richiesta come minimo inderogabile dagli atti di gara.	4

4.3	È premiata l'offerta del cofano tipo A5, rispetto alle due versioni richieste come minimo inderogabile dagli atti di gara, <u>ANCHE</u> in una ulteriore versione della figura applicata o stampata sul legno a <u>tema religioso</u> .	4
5	“Sostenibilità ecologica dei prodotti in legno”	11 di cui:
5.1	È premiata, per gli articoli costituiti di legno, la provenienza, almeno in parte, del legname da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile.	3
5.2	È premiata l'offerta del cofano tipo A5, rispetto alle due versioni richieste come minimo inderogabile dagli atti di gara, se fornito <u>ANCHE</u> in una ulteriore versione realizzata con essenze di legno pregiato (noce, mogano, rovere o simili) anche non massiccio, a condizione che i materiali e i prodotti di finitura e assemblaggio siano tutti altamente biodegradabili.	8
TOTALE PUNTEGGIO		70

dato atto che, per quanto concerne l'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, si ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

dato atto che la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che agli offerenti è richiesto il deposito di campioni dei beni A2, A3, A4, A5, (solo il modello a tema religioso) e B2, e che il mancato deposito entro il termine richiesto dei campioni previsti comporta l'esclusione dalla gara;

dato inoltre atto che i campioni depositati saranno valutati dalla Commissione tecnica al fine di accertare la conformità dei beni offerti alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e la conseguente capacità tecnica dell'operatore economico di garantire la fornitura di beni realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni minime fissate dall'Amministrazione ed al fine di consentire alla stessa Commissione tecnica il completo apprezzamento della proposta tecnica presentata e, quindi, a supporto della valutazione condotta dalla Commissione stessa sulla documentazione tecnica presentata;

dato atto, altresì, che la non corrispondenza del campione con i requisiti minimi richiesti comporta l'esclusione dalla gara;

preso atto che l'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti, è data dall'importo complessivo offerto da ciascun concorrente in sede di gara e risultante quale somma dei prezzi unitari offerti per ogni tipo di cofano di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto moltiplicati per le quantità annuali presunte individuate dall'Amministrazione per il tipo di cofano medesimo;

considerato che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica, si propone di attribuire il punteggio tramite il metodo bilineare, secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, in quanto tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali

ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

dato atto che, per quanto riguarda il subappalto, non si ritiene di porre specifiche limitazioni al ricorso al subappalto da parte del soggetto aggiudicatario, salvo il divieto di frazionare il subappalto della medesima prestazione omogenea fra più operatori economici, al fine di evitare aggravii organizzativi nel luogo di esecuzione e pratiche elusive della normativa antimafia;

dato atto inoltre che a norma dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, mentre l'appaltatore può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. In tale evenienza non si configura subappalto; l'appaltatore deve dare comunque specifica e preventiva informazione all'Amministrazione comunale della presenza di un vettore terzo rispetto all'Impresa aggiudicataria;

dato atto che non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali da quantificare nell'importo a base di gara;

evidenziato che a norma dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario provvedere ad elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). considerato che oggetto dell'affidamento sono mere forniture di beni;

considerato che, anche al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della fornitura in questione, si ritiene di inserire le seguenti precisazioni nel disciplinare di gara:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

- una clausola che riservi all'Amministrazione comunale la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto qualora nessuna delle offerte tecniche presentate sia corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa;

- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 2/2020;

- una clausola con cui l'Amministrazione comunale si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione quadro stipulata da APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo e qualità più convenienti per l'Amministrazione stessa – salva l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo e delle condizioni previste dalla convenzione quadro – di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione dal contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

- una clausola che prevede che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presenteranno un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni e sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procederà al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto di richiedere - ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 - agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di corredare la propria offerta – ad assicurazione della serietà della stessa – con una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara; il valore della garanzia potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ritenuto che la misura della garanzia provvisoria così fissata sia proporzionata e

adeguata alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, senza costituire un eccessivo onere alla partecipazione per gli operatori economici;

attesa la necessità di richiedere – secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. citato, al fine di garantire l'Amministrazione comunale circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

ritenuto, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa che i concorrenti possiedano, a pena di esclusione, i requisiti esposti di seguito (requisiti di ordine speciale):

a) requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

- avvenuta esecuzione, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, ovvero fornitura di cofani funebri in legno, anche non strettamente in conto deposito, di importo complessivo minimo pari a euro 600.000,00 IVA esclusa, conseguiti anche mediante contratti diversi (al massimo 4 contratti);

dato atto che il requisito richiesto è necessario ai fini di assicurare all'Amministrazione la presenza di un contraente in grado di garantire una fornitura di notevole consistenza e senza soluzione alcuna di continuità, in considerazione dei tempi celeri con cui gli operatori funerari devono poter disporre del prodotto. L'importo fissato consiste in una mediazione tra la necessità di assicurarsi che le imprese partecipanti alla gara abbiano la capacità di far fronte alla fornitura e l'opportunità di tenere tale importo più basso rispetto al valore posto a base di gara al fine di ampliare la platea dei possibili competitori e permettere quindi la partecipazione anche ad imprese di dimensioni ridotte (in linea con la normativa vigente tesa a favorire l'accesso alla commesse pubbliche anche alle Imprese minori) ma comunque debitamente solide (in quanto dotate di una struttura in grado di garantire professionalità, affidabilità e, soprattutto, la capacità di gestire un'importante fornitura, caratteristiche queste che possono essere acquisite da un'Impresa solo a seguito di esecuzione regolare di forniture pregresse di importi rilevanti) e in grado di assolvere con correttezza e puntualità a obbligazioni contrattuali di rilievo consistente sia economicamente che temporalmente. In questo senso si ritiene che l'auspicata capacità delle imprese possa essere rappresentata dalla dimostrazione di avere eseguito forniture analoghe pari al valore di due annualità - arrotondate per difetto - dell'importo posto a base di gara;

dato atto che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti, computato cumulativamente ed in misura maggioritaria dalla capogruppo affinché, per le motivazioni sopra esposte circa la scelta di tale requisito, almeno l'impresa mandataria risulti debitamente solida, dotata di una struttura in grado di garantire professionalità, affidabilità e, soprattutto, in grado di assolvere con correttezza e puntualità a obbligazioni contrattuali di rilievo, in ragione della specificità del servizio di onoranze funebri entro la quale la fornitura in argomento si inserisce;

- presentazione di un esemplare per ciascuno dei seguenti tipi di cofano: A2, A3, A4, A5 (solo il modello a tema religioso), B2;

dato atto che tale richiesta si motiva in ragione della necessità di accertare, sin dalla fase di valutazione delle offerte, la conformità dei beni offerti alla prescrizioni del CSA e la conseguente capacità tecnica dell'operatore economico che vuole partecipare alla gara di garantire la fornitura di beni realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni qualitative minime inderogabili ed estetiche fissate dall'Amministrazione per i beni da fornire. Lo svolgimento del servizio funerario, infatti, richiede infatti la fornitura di prodotti rispettosi delle prescrizioni normative

in materia nonché uno standard di qualità rispettoso del decorso dei defunti e del lutto dei loro familiari. Oltre a tale funzione, la richiesta di presentazione di campioni risponde alla necessità di assicurare alla Commissione tecnica il completo apprezzamento della proposta tecnica presentata dai competitori in gara e, quindi, a supporto della valutazione condotta dalla Commissione stessa sulla documentazione tecnica presentata;

ritenuto che, a norma dell'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, i succitati requisiti di ammissione siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, considerato l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi \geq 40.000 euro" per il periodo 2023-2024 nella quale risulta inserita la fornitura in oggetto;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che da ultimo con provvedimento di data 24 novembre 2021 – pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021 – successivamente modificato da ultimo con delibera n. 332 di data 20 luglio 2022 - ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) anche sulla base dello schema tipo messo a disposizione da APAC che adegua il bando tipo 1/2021 di ANAC alle disposizioni applicabili nell'ordinamento provinciale della Provincia autonoma di Trento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09/04/1997 n. 38 e 16/02/2021 n. 28;
- Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990;
- L.P. n. 7/2008;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
- la L.P. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2020 e s.m.;
- le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli

appalti di forniture e servizi”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

- le Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC,

- la propria nota di data 26 maggio 2023 prot. 158517;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 154 di data 5 giugno 2023;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

atteso altresì che, stante l'assenza del Dirigente del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio, il sottoscritto Dirigente del Servizio Biblioteca e archivio storico risulta delegato alla firma del presente atto, come da provvedimento del Direttore Generale di data 4 maggio 2023 prot. n. 131541/2023. inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

determina

1. di approvare l'elaborato denominato “Capitolato speciale d'appalto” redatto dallo scrivente Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio che costituisce, unitamente al presente atto, il progetto di contratto per l'affidamento in oggetto e nel quale sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che si aggiudicherà l'appalto, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco per 5 anni, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara per l'affidamento della fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco per 5 anni;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 154 di data 5 giugno 2023, immediatamente eseguibile;
5. di approvare l'elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
6. di stabilire che la fornitura avrà una durata di cinque anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni e con proroga tecnica per massimo dodici mesi; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del

pagina 12/13

- Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, il sottoscritto Dirigente del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio;
 10. di prenotare la somma complessiva per l'affidamento dei servizi in oggetto per l'intera durata contrattuale, pari ad euro 1.872.375,48 (IVA compresa), e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, che presenta la necessaria disponibilità. Tale somma è così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:

anno 2023:	euro 93.618,77;
ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2027:	euro 374.475,10;
anno 2028:	euro 280.856,32;
 11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente Sostituto del Servizio
dott. Silvano Compostella

Trento, addì 05/06/23



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SERVIZI FUNERARI E
TEMPIO CREMATORIO

Determinazione Dirigenziale

N. 38/ 4

di data 05/06/23

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI COFANI FUNEBRI IN LEGNO E ZINCO PER 5 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.534.734,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2023	12091.03.01345	U.1.03.01.02.999	3801			93.618,77	"	122191 (1099855 3)
U	P	2024	12091.03.01345	U.1.03.01.02.999	3801			374.475,1 0	"	122192 (1099855 4)
U	P	2025	12091.03.01345	U.1.03.01.02.999	3801			374.475,1 0	"	122193 (1099855 6)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 6 giugno 2023